

# I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SCADENZA VERSAMENTO RATA D'ACCONTO: 16 GIUGNO 2009

## IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VISTO l'art. 10 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, relativo ai versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO il d.l. 27/05/2008, n. 93, convertito dalla l. 24/07/2008, n. 126;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 02/04/2007 n. 14, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione per l'anno 2007, come di seguito riportato:

### • ALIQUOTA

ORDINARIA .....

.....7,00 ‰

### • ALIQUOTA

ABITAZIONE

PRINCIPALE

.....7,00 ‰

### • DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE

• PRINCIPALE.....€ 103,29

## INFORMA

che il pagamento della prima rata I.C.I., in acconto per l'anno 2009, deve essere effettuato

**ENTRO IL 16 GIUGNO 2009**

**SI RICORDA CHE NON È DOVUTA L'IMPOSTA SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, AD ECCEZIONE DELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9.**

- E' abitazione principale quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salva prova contraria (Art. 8, comma 2, d.lgs. 504/92 come mod. dall'art. 1, comma 173, lett. b, legge 296/2006).
- Si considerano pertinenze le parti integranti dell'abitazione principale (garage, box auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

### L'IMPORTO DEVE ESSERE CORRISPOSTO MEDIANTE VERSAMENTO:

- direttamente agli sportelli del Concessionario della riscossione GERIT S.p.A.;
- sul c.c.p. n. **88734272** intestato a EQUITALIA GERIT SPA – CORI – LT – ICI;
- in via telematica collegandosi al sito [www.equitaliagerit.it](http://www.equitaliagerit.it);
- con modello F24.

### MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2009 può essere effettuata in due rate:
  - La prima, entro il 16 Giugno 2009, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente;
  - La seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, tra il 1° e il 16 Dicembre 2009;
2. Il pagamento dell'intera imposta dovuta per l'anno 2009 può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 Giugno 2009;
3. Non deve essere effettuato alcun versamento se l'importo complessivo dell'imposta dovuta per l'anno è uguale o inferiore a € 12,00.

### ESENZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Cori sono esentati dall'imposizione dell'I.C.I.;
2. E' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetto affetto da invalidità al 100%;
3. Riduzione del 30% dell'imposta dovuta sull'abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo titolare di pensione di anzianità o vecchiaia che abbia dichiarato ai fini IRPEF un reddito complessivo familiare (al netto della rendita dell'abitazione principale) non superiore a € 7.000,00;
4. Riduzione del 30% dell'imposta dovuta sull'abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo che abbia nel proprio nucleo familiare un soggetto affetto da invalidità permanente del 100%;
5. Riduzione del 50% dell'imposta dovuta per gli immobili che nell'anno di riferimento hanno subito o hanno in corso lavori di rifacimento di facciate esterne, regolarmente approvati;
6. Riduzione del 50% dell'imposta dovuta per gli immobili che nell'anno di riferimento hanno subito o hanno in corso lavori per l'abbattimento di barriere architettoniche, regolarmente approvati;
7. Riduzione del 30% dell'imposta dovuta per un periodo di tre anni, a far data dal collaudo e/o dalla messa in esercizio, per gli immobili che hanno eseguito l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzazione di energia solare per la produzione di energia termica;

8. Riduzione del 50% dell'imposta dovuta dell'imposta dovuta per un periodo di cinque anni, a far data dall'allaccio in rete, per gli immobili che hanno eseguito l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzazione di energia solare per la produzione di energia elettrica.

Dette riduzioni sono cumulabili fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'immobile oggetto delle agevolazioni. Le comunicazioni dell'applicazione delle riduzioni vanno presentate entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto dell'anno successivo.

#### **DICHIARAZIONI**

L'art. 37, co. 53, del d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006, ha previsto l'abolizione della dichiarazione ICI fatti salvi i casi in cui bisogna comunicare al Comune l'applicazione di eventuali detrazioni o esenzioni d'imposta, per immobili già dichiarati, non riconducibili a variazioni catastali, nonché nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Le dichiarazioni relative a modificazioni di dati ed elementi già dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, sono effettuate sugli appositi modelli disponibili presso l'Ufficio dei Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.

L'Ufficio Tributi, Via Maestre Pie Venerini 1, 2° p., Tel. 06 96610031- Fax 06 96610095,  
riceve: LUNEDI/MERCOLEDI/VENERDI ORE 09,00/12,00 \* MARTEDI/GIOVEDI ORE 15,30/17,00  
[www.comune.cori.lt.it](http://www.comune.cori.lt.it)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Gino Ricci